

Prot. 3223/19



Tribunale di Torre Annunziata



Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Torre Annunziata

All'esito dell'incontro tra i componenti della Sezione Terza - Criminalità Economica della Procura della Repubblica e i componenti della Sezione Fallimentare del Tribunale, si ritiene utile e opportuno, ai fini della migliore trattazione dei rispettivi affari, fissare delle linee guida da seguire nelle procedure comuni, a cui saranno interessati entrambi gli Uffici.

#### 1. Rapporti e comunicazioni tra i due Uffici per le procedure fallimentari

- a) **Il P.M. titolare del procedimento**, una volta registrato l'estratto dichiarativo di sentenza di fallimento, provvederà a:
- **inviare** una comunicazione alla sezione fallimentare allo scopo di far conoscere al Giudice delegato il nominativo del P.M. a cui è assegnato l'affare, per eventuali reciproci contatti e comunicazioni urgenti;
  - **inviare** al Giudice delegato copia dei provvedimenti ostensibili (misure cautelari, personali e reali; avviso di conclusione delle indagini e simili) eventualmente emessi nel corso del procedimento penale;
  - **fornirà** notizie al coordinatore della sezione, che provvederà all'eventuale successiva segnalazione al Giudice delegato, in caso di inadempimento significativo dell'obbligo di trasmissione all'ufficio di Procura della relazione ex art. 33 L.F.
- b) il Giudice delegato provvederà a:
- **trasmettere** alla Procura gli eventuali provvedimenti cautelari emessi in sede civile;
  - **dare** notizia alla Procura in caso di **surroga del curatore**, fornendo i dati di quello subentrante;
  - al fine di non appesantire il già gravoso carico di lavoro delle cancellerie della sezione fallimentare, **autorizzare** il P.M., anche attraverso la p.g. delegata, alla rapida e diretta consultazione del fascicolo fallimentare ed alla eventuale estrazione di copia degli atti di interesse per il procedimento penale.

#### 2. Prescrizioni nei confronti del curatore.

Per fornire al P.M. tempestive informazioni atte a valutare, già nella immediatezza della dichiarazione di fallimento, profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere atti investigativi ed iniziative

cautelari reali, il Curatore provvederà, prima ancora del deposito della relazione ex art. 33 L.F., nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale (art. 30 L.F.) a :

- **comunicare l'indirizzo P.E.C.** della procedura fallimentare, nonché allegazione della stampa della scheda riportante tutti i dati del curatore, ivi compreso il suo personale indirizzo P.E.C.;
- **dare immediata notizia alla Procura della Repubblica** del mancato deposito, in tutto o in parte, delle scritture contabili, una volta decorso il termine per il deposito delle stesse indicato nella sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell' art. 16 co. 1 n. 3, L.F., **fornendo altresì copia del perfezionamento della notifica e della comunicazione ex art. 133 c.p.c. al fallito**;
- **comunicare** se eventualmente le scritture siano custodite presso un depositario, indicandone compiutamente nominativo, indirizzo e recapito;
- comunicare sulla mancata presentazione o irreperibilità del titolare e/o legale rappresentante della impresa fallita;
- comunicare se presso la sede della impresa/società fallita, risultante dal registro delle imprese, o presso sedi secondarie, sono stati rinvenuti i locali dell'impresa fallita
- **evidenziare prontamente, comunicandolo anche alla Procura della Repubblica**, il riscontro di palesi manovre occultatrici e/o distrattive (sia dei documenti che del patrimonio) e di eventuali altri elementi sintomatici delle suddette condotte, avendo cura di segnalare se, nei cinque anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, l'azienda abbia proceduto alla vendita di beni immobili o a cessioni di rami di azienda e se, nei cinque anni antecedenti al fallimento, siano stati alienati beni mobili registrati;
- **riferire**, in caso di rinvenimento presso l'azienda fallita di soggetti giuridici o fisici diversi e/o formalmente estranei alla stessa, gli estremi dell'azienda rinvenuta *in loco* e l'identità delle persone fisiche di cui abbia riscontrato la presenza, fornendo altresì notizie in merito alla proprietà dei locali destinati all'esercizio dell'attività aziendale;
- **segnalare** i seguenti dati: presenza o meno di cespiti o di beni mobili registrati; nominativi di eventuali dipendenti rilevati dai mod. 770 (da eventualmente assumere a s.i.); eventuali soggetti a conoscenza delle vicende gestorie (ad es., chi, all'interno dell'azienda, effettua i pagamenti o dà indicazioni sulla redazione del bilancio e sulla concreta tenuta dei libri contabili ovvero, ancora, assume decisioni e adotta direttive operative, al fine di individuare un gestore reale diverso da quello formale), eventuali ostacoli posti o comunque condotte ostruzionistiche alla attività di ricostruzione e verifica contabile, quale, ad esempio, la mancata comunicazione dei rapporti bancari intestati alla fallita;
- **rispettare** la prescrizione di cui all'art. 87 co. 3, L.F. e, quindi, richiedere al fallito una volta completato l'inventario, se vi siano altri beni e/o attività sottratte all'inventario, con l'ammonimento che in caso di mendacio incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 220 L.F.;
- **depositare** la prima relazione ex art. 33 L.F. entro 60 giorni dalla dichiarazioni di fallimento (o nel termine di proroga all'uopo concesso dal giudice delegato), in modo da fornire le preliminari notizie, utili ad inquadrare la vicenda fallimentare, comunque, subito dopo aver effettuato l'inventario;
- **depositare direttamente presso** la Procura della Repubblica (recte: presso la segreteria del P.M. titolare del procedimento) la copia della relazione contenente i dati sopra indicati, anziché depositarne duplice copia nella cancelleria del Tribunale; di conseguenza, la cancelleria del Tribunale non accetterà il deposito della relazione in

- duplice copia, invitando il curatore a consegnare in Procura la copia indirizzata a quest'ultimo Ufficio. Analoghe modalità di trasmissione dovranno essere osservate dal Curatore anche per le relazioni periodiche ex art. 33 L.F. ( fino a quando non sarà attuato l'inserimento del Pubblico Ministero nel sistema del P.C.T.);
- **strutturare** in maniera più dettagliata possibile il "passivo fallimentare", non limitandosi alla mera indicazione dell'ammontare e/o delle categorie di credito ma individuando categorie di creditori (*chirografari, privilegiati, insinuati, tardivi* ecc.) e descrivendo, ove possibile, anche le cause fondanti tali crediti (per es., mancato pagamento delle imposte, mancato pagamento ai fornitori ecc.), in modo da offrire comunque indicazioni che consentano di comprendere al meglio le cause del dissesto ed individuare le relative responsabilità;
  - **segnalare** i casi di previsioni di insufficiente realizzo che, ex art. 102 L.F., abbiano portato alla adozione da parte del tribunale del decreto che dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente alle domande di insinuazione tempestivamente o tardivamente presentate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 102 L.F.
  - **assumere direttamente** (ove ritenuto necessario o meramente opportuno), nella sua veste di pubblico ufficiale, informazioni dai creditori che hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, circa la natura del credito vantato e altre circostanze utili, che possano rivelarsi di interesse sotto il profilo penalistico (con chi, all'interno dell'azienda, si sono intrattenuti i rapporti; modalità operative e gestionali dell'azienda fallita);
  - **verificare ed evidenziare** se, tra coloro che presentano domanda di insinuazione al passivo, vi siano anche parenti del fallito o, comunque, soggetti strettamente legati da vincoli familiari e/o commerciali e/o amicali al fallito (in condizioni, così, di acquisire nuovamente utilità dell'azienda fallita);
  - **trasmettere lo** stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato comprensivo delle domande di insinuazione tardive.

### 3. Sulla relazione ex art. 33 L.F.

In tale relazione il Curatore dovrà quindi indicare le cause e le circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio della impresa e/o la responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare ai fini delle indagini penali. Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori, sindaci e, in genere, degli organi di controllo, dei soci e dei liquidatori o di eventuali soggetti estranei alla società. Le preliminari attività compiute dal curatore, quali, ad esempio, l'apposizione di sigilli, l'inventario, la convocazione ed audizione del fallito o del legale rappresentante della società fallita, l'individuazione dei creditori e debitori, le comunicazioni eseguite ad istituti di credito, l'acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e la Conservatoria ed i riscontri ottenuti.

La prima relazione ex art. 33 L.F. indicherà: - l'esito dell'accesso presso la sede legale e delle eventuali sedi secondarie ed operative; - le dichiarazioni rese dal fallito o dall'amministratore o liquidatore della società fallite sulle cause del fallimento; - quali scritture contabili sono state consegnate o rinvenute; - eventuali cause pendenti; - eventuali contratti pendenti; - attivo rinvenuto; - eventuali acquisizioni documentali o testimoniali tali da far ritenere che l'impresa fosse diretta da un imprenditore o amministratore di fatto; - prime informazioni sull'entità del passivo, tipologia di debiti ed epoca di formazione; - cause dello stato di dissesto; - informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini della responsabilità civile e penale dell'imprenditore; - se in sede di inventario sono stati o meno rinvenuti beni strumentali all'esercizio dell'impresa; - se risultino cessioni di beni o di azienda o di rami di essa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale.

#### 4. Rapporti e comunicazioni nel prosieguo della procedura

Il Tribunale - Sezione Fallimentare provvederà a:

- **informare tempestivamente**, compatibilmente con la tempistica dei propri incombenti, il coordinatore della Terza Sezione - Criminalità Economica o, se già noto, il P.M. titolare di uno dei procedimenti, dei casi in cui dovessero emergere elementi sintomatici che portino ad ipotizzare collegamenti tra procedure fallimentari apparentemente e formalmente autonome, tali da ingenerare il dubbio che possano riguardare società riconducibili ai medesimi soggetti e/o gruppi d'interessi, con la finalità di trasferire fraudolentemente il compendio aziendale dall'una all'altra, con successivo fallimento di tutte e distrazione totale dei beni e delle utilità.
- **Tramettere**, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (o nel termine all'uopo prorogato dal giudice delegato) **il programma di liquidazione** redatto ai sensi dell' **art. 104-ter L.F. ed approvato** in modo da consentire al P.M. di avere conoscenza della esistenza dell'azienda, dell'eventuale esercizio provvisorio, della presentazione di domande di concordato fallimentare, della programmata vendita di beni (mobili, mobili registrati o immobili) o di aziende o rami d'azienda acquisiti all'attivo fallimentare, degli atti suscettibili di revocatori, delle azioni anche di responsabilità da intentare ex art. 146 L.F., e, in genere, dell'attivo da recuperare;
- **tramettere ed allegare tutte le modifiche del passivo fallimentare**, a seguito di: - accoglimento o rigetto di opposizioni o revocazioni ex art. 98 L.F. proposte avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal G.D. , specificando se contro il decreto del Collegio reso ai sensi dell'art. 98 L.F. sia stata o meno proposto ricorso per cassazione; - verifica sulle domande di insinuazione al passivo tardivamente presentate;
- **Trasmettere** le relazioni periodiche ex art. 33 L.F.
- al fine di evitare la dispersione di elementi rilevanti ai fini delle indagini in corso, **informare** la Procura della Repubblica nelle ipotesi in cui intenda autorizzare il curatore a:
  - non detenere più le scritture contabili (specie nelle procedure incapienti e/o non più utilmente perseguibili);
  - procedere alla vendita di strumenti informatici (p.c., tablet e strumenti di immagazzinamento dati), su cui potrebbero essere registrati dati contabili e/o gestionali relativi all'andamento dell'azienda;
  - procedere alla vendita di cespiti aziendali.
- **disporre** che il curatore, allorquando depositerà istanza di chiusura del fallimento, dichiarerà in essa, sotto la sua responsabilità, di aver assolto l'obbligo di trasmissione all'ufficio di Procura di tutte le relazioni ex art. 33 L.F., necessarie per la ricostruzione della vicenda fallimentare, posponendo la chiusura all'assolvimento di tale obbligo.

La Procura della Repubblica, in persona del coordinatore della Terza Sezione – Criminalità Economica (ovvero direttamente del P.M., qualora già designato), anche al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione da parte del Curatore di una adeguata relazione ex art. 33 L.F. provvederà:

- **a comunicare prontamente** al Tribunale l'eventuale rinvenimento (all'esito di attività di perquisizione e sequestro di iniziativa della p.g. e/o disposta dal P.M.) di scritture

contabili non depositate nella procedura fallimentare, mettendole a disposizione del curatore, sia ai fini dell'indagine penale che ai fini della procedura fallimentare.

- su richiesta curatore, qualora le verifiche autorizzate dal giudice delegato ex art. 492-bis C.P.C. e 155-quinquies e sexies disp att c.p.c. abbiano avuto esito negativo, metterà a disposizione della procedura concorsuale: - l'elenco dei rapporti finanziari estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe dei rapporti finanziari (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti ai quali chiedere la trasmissione di estratti conto) ; - gli elenchi dei clienti e fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi di inaffidabilità, inesistenza o mancato aggiornamento delle scritture contabili), - elenco atti registrati; - eventuali dati ricavabili da banche dati in dotazione.

#### **5. Rapporti e comunicazioni in occasione delle procedure relativi a concordati preventivi e accordi di ristrutturazioni**

Il Tribunale – Sezione Fallimentare provvederà a comunicare o a segnalare alla Procura della Repubblica (nella persona del coordinatore della sezione o, se già individuato, del P.M. assegnatario del fascicolo):

- l'avvenuto deposito di una domanda di concordato (ed eventualmente gli atti a corredo), i provvedimenti di fissazione di tutte le udienze,
- le ipotesi in cui emergano gravi insufficienze (anche apprezzabili in corso di procedura) relative alle relazioni giurate di stima ovvero del professionista che attesta la fallibilità del piano concordatario, con trasmissione delle citate relazioni;
- tutti i provvedimenti di rigetto e/o revoca delle proposte di concordato; affinché l'ufficio di Procura possa avanzare richiesta di fallimento;

Il commissario giudiziale, ove accerti l'esistenza di atti in frode ovvero attivi distrattivi o, ancora, operazioni societarie sospette, anche risalenti nel tempo e non suscettibili di tempestivo approfondimento, in ragione dei termini di legge ristretti previsti per la procedura concordataria, provvederà a segnalare tali situazioni con specifica relazione, indirizzata – oltre che al Tribunale - Sezione Fallimentare – anche alla Procura della Repubblica - Sezione Terza - Criminalità Economica, anche prima e, comunque, indipendentemente dalla relazione ex art. 172 L.F. destinata ai creditori.

#### **6. Segnalazione della Procura della Repubblica al Tribunale fallimentare ai fini dell'esercizio del potere di nomina e di vigilanza sulla attività dei Curatori fallimentari e dei Commissari giudiziali**

Al fine di contribuire all'arricchimento del quadro informativo e di cui dispone il Tribunale fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e dei commissari, la Procura della Repubblica segnalerà le relazioni ex art. 33 L.F. contrassegnate da gravi carenze o da affermazioni risultate non corrette alla luce degli approfondimenti svolti dal P.M. e, nei limiti della segretezza degli atti di indagine, ogni circostanza emersa nello svolgimento dell'attività dell'ufficio che si ritenga significativa ai fini delle valutazioni del Tribunale Fallimentare in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali.

Torre Annunziata, 26.11.2019

Tribunale di Torre Annunziata  
**IL PRESIDENTE**  
Dott. Ernesto Aghina

Procura della Repubblica di Torre Annunziata  
IL PROCURATORE GENERALE  
(dott. Pierpaolo FILIPPELLI)